

COMUNE DI LAERRU

PROVINCIA DI SASSARI

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)

Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it

AREA SERVIZI SOCIALI

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 19.05.2014

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2014 e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, in attuazione della propria determinazione adottata in data odierna, che approva il presente bando.

Art. 1

(REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO)

1. Essere residenti nel Comune di Laerru;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Laerru e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L: 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);
4. Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. n.° 13/89;
5. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - 1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n.° 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo

signorile), A/8(ville) e A/9(palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

a) in misura non inferiore al 14%:

- sul reddito imponibile non superiore a € **13.035,88** (somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014);

b) in misura non inferiore al 24% sui seguenti limiti di reddito:

- reddito imponibile non superiore a € **16.157,82** per nucleo familiare composto da **1 o 2 persone**;
- reddito imponibile non superiore a € **19.416,54** per nucleo familiare composto da **3 persone**;
- reddito imponibile non superiore a € **22.675,26** per nucleo familiare composto da **4 persone**;
- reddito imponibile non superiore a € **23.761,50** per nucleo familiare composto da **5 o più persone**;

c) L'Assessore dei Lavori Pubblici, preso atto della permanenza della problematica relativa al programma ministeriale "20.000 abitazioni in affitto", propone per l'anno 2014 di estendere l'applicabilità del suddetto fondo anche ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001.

Non sono ammessi nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Art. 2

(DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE)

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 3

(DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE)

Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare il reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- a) reddito da lavoro dipendente;
- b) reddito da lavoro autonomo;
- c) reddito da pensione o altra natura;

Dal reddito complessivo ci sarà un abbattimento di € **516,46** per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. **In tal senso si intende come figlio a carico colui che ha avuto un reddito non superiore a € 2.584,51 risultante da adeguata documentazione fiscale.**

Per i soggetti a reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Non è prevista e non è ammessa la presentazione della certificazione I.S.E.E al fine della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 4

(PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE)

Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.C. n. 20 del 07.05.2014 per la valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria finale si procederà con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sul reddito del proprio nucleo familiare nei seguenti modi:

Reddito nucleo familiare da € 0 a € 13.035,88 annui:

Incidenza del canone di locazione	Punteggio
dal 15% al 30%:	punti 1
dal 31% al 50%	punti 2
oltre il 50%	punti 3

Reddito nucleo familiare da € 13.035,89 a € 23.761,50:

Incidenza del canone di locazione	Punteggio
Dal 25% al 40%:	punti 1
dal 41% al 50%:	punti 2
oltre il 50%	punti 3

- Nuclei familiari che includano ultra sessantacinquenne: punti 2
- Presenza di soggetti invalidi o disabili con invalidità pari o superiore al 67%: punti 2
- Presenza di figli minorenni in assenza di un coniuge: punti 1
- Entrambi i coniugi o l'unico coniuge del nucleo familiare disoccupati: punti 1
- Nuclei familiari composti da 5 o più persone: punti 1
- Richiedente che abbia stipulato contratto di locazione in seguito a provvedimento di sgombero e/o provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità: punti 3

(Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali).

Art. 5

(FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA)

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della presente direttiva e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e sarà pubblicata all'albo pretorio.

Art. 6

(CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE)

Per un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a € **13.035,88** rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**, l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **3.098,74**

Per un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di cui all'art. 2, comma 5, punto 1) lettera b) rispetto al quale l'incidenza sul reddito annuo corrisposto è superiore al **24%**, l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

Art. 7

(DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO)

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo** e il canone considerato **sopportabile** in relazione al reddito imponibile del beneficiario.

Il **canone effettivo** è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sul reddito imponibile indicate nel precedente art. 2, comma 5, punto 1) lettere a) e b).

Art. 8

(MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO)

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Laerru dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni

Il contributo viene attribuito per l'anno 2014 a decorrere dal 1 Gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 Dicembre 2014. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro

comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune, una volta ricevuta la comunicazione delle somme attribuite, assegna, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla Regione. Coloro che hanno ottenuto il contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari.

Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce **A e B**, onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

I contributi di importo inferiore a € 51,65 annui non verranno liquidati.

Art. 9

(CONTROLLI E SANZIONI)

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza territorialmente competente.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Art. 10

(NORME FINALI)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione e alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 13/1 del 08.04.2014.

Art. 11

(SCADENZE)

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2014 devono essere presentate improrogabilmente entro il **4 Luglio 2014**.

Laerru 19.05.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Loredana Cau